



“Trattazione scritta” ex art 221, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 disposta per l’udienza del 13 dicembre 2022

Sentenza con motivazione contestuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CHIETI

SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro, dott.ssa XXXX XXXXX, pronunciando nella **causa n.XXX/2021 R.G.A.C.** promossa da XXXXX XXXXX (Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Manuela Pirolozzi), contro il **Ministero dell’Istruzione** (ex art. 417 bis c.p.c.), avente ad oggetto: riconoscimento del servizio prestatato pre ruolo, osserva quanto segue:

- 1 -

Con atto di ricorso, depositato il 27.10.2021, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere un’assistente amministrativa assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR in data 01.09.2016, in servizio presso l’Istituto XXXX XXXX e di aver presentato all’atto dell’immissione in ruolo la dichiarazione dei servizi “preruolo” resi, chiedendone il riconoscimento, deduceva: che durante tutto il periodo di precariato alle dipendenze del Miur le era stato negato qualsiasi avanzamento retributivo connesso all’anzianità di servizio; che erroneamente l’amministrazione resistente aveva applicato l’art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994, in sede di ricostruzione della sua carriera; che per l’effetto si era vista applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che aveva soppresso la fascia stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata fruizione della clausola di salvaguardia prevista dallo stesso accordo del 19 luglio 2011 esclusivamente in favore dei docenti e ATA assunti con contratto a tempo indeterminato; che la Corte di Giustizia Europea aveva da tempo sancito l’equiparazione del servizio reso con contratti a tempo determinato a quello prestatato con contratto a tempo indeterminato sulla base della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato



alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Chiedeva *“IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato; - IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL'INTEGRALE ED IMMEDIATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRERUOLO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA E, DUNQUE, AI FINI DELLA COLLOCAZIONE NEI CORRISPONDENTI SCAGLIONI STIPENDIALI - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in anni 7 mesi 8 e giorni 22; IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 4 AGOSTO 2011 -ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; PER L'EFFETTO, CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione a pagare, in favore del ricorrente, LA SOMMA DI € 2.578,33 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 5 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c. ”.*

L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, istruita con documenti, veniva infine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 221, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

-2-



Le domande proposte dalla ricorrente sono fondate e meritano accoglimento. L'art. 569 del dlvo 297/1994, posto a fondamento dell'operato del Ministero convenuto, va disapplicato alla luce di quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità e della CGUE.

Osserva la Corte di Cassazione, nella sentenza Sez. L - n. 31150 del 28/11/2019, pronunciata proprio sul tema della conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, che *“l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”*.

La S.C. dopo aver osservato che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente (operando, infatti, l'abbattimento dell'anzianità di tale personale solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale) ha ritenuto che *“la norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento...che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica”,* rilevando che *“le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia*



non è mai stata del tutto sospesa, si è trovata per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento”.

Come evidenziato nella pronuncia, inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea anche nelle sue pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servicios Auxiliares; 21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos) ha ribadito i principi già in precedenza affermati in ordine alla interpretazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE con particolare riferimento al riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine.

Ribadito, pertanto che *“a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle*



caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive Il 7 RG29932/20 18 semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi)”, non resta che rilevare, anche in questa sede, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli (che, come affermato dalla S.C. “inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995)”).

Del resto, costituendosi in giudizio, il Ministero convenuto ha dedotto circostanze del tutto irrilevanti in ordine all'esistenza di condizioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, ammettendo, viceversa, che le mansioni svolte da parte ricorrente durante i rapporti di lavoro a termine sono state identiche a quelle svolte durante lo svolgimento del servizio di ruolo.

Sussistono, infine, le condizioni per ritenere il servizio reso dalla ricorrente dal 01.03.2001 al 31.08.2016 (si veda lo Stato Matricolare al doc. n. 2 di parte ricorrente) in forza di contratti a tempo determinato pienamente equiparabile a quello degli assistenti amministrativi in ruolo.

Va, pertanto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a vedersi riconoscere integralmente il servizio prestato prima della immissione in ruolo e il correlativo diritto al pagamento del trattamento economico differenziale nei limiti della prescrizione quinquennale (già correttamente quantificato in



ricorso nella somma- non contestata – di euro 2.578,33), con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 e con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, e al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

-3-

In applicazione dell’art. 91 c.p.c., l’amministrazione convenuta va infine condannata al pagamento delle spese di lite che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, nonché della serialità delle questioni affrontate nel giudizio (d.m. 55/2014 e 147/2022), si liquidano in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA, euro 49,00 per spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe: **dichiara** il diritto di parte ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all’anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato e al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in anni 7 mesi 8 e giorni 22; **dichiara** il diritto della parte ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l’aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; **condanna** il Ministero dell’Istruzione a pagare, in favore di parte ricorrente, la somma di € 2.578,33 a titolo di differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA, euro 49,00 per spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Chieti, li 13 dicembre 2022

Il giudice del lavoro
dott.ssa XXXX XXXXX

